



Il Ministro dell'Università

e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 relativo al "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124",

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del d.lgs n. 218 del 2016, che disciplina le procedure relative all'adozione degli "statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito",

VISTO, altresì, l'articolo 6 del predetto decreto che attribuisce al Ministero dell'Università e della ricerca la "funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli enti devono tenere conto nella propria programmazione";

VISTO, inoltre, l'articolo 7 del D.lgs. n. 218 del 2016, in riferimento alle procedure di approvazione dei piani triennali di attività;

VISTO l'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 2016 in tema di fabbisogno e budget;





Il Ministro dell'Università

e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge n. 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” ed in particolare l'art. 1 commi da 315 al 324;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 315 della predetta legge che prevede: “Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente”;

VISTO l'art. 1 comma 316 che prevede l'istituzione di un comitato strategico per il rilancio dell'ente denominato “*Supervisory Board*”;

VISTO il successivo art. 1 comma 317 che prevede: “Il piano di cui al comma 315 e' adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione”;

VISTO l'art. 1 comma 319 che, in merito al contenuto del piano, dispone: “Il piano di cui al comma 315 puo' contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente”;

VISTO l'art. 1 comma 320 che, in merito alla durata del piano e al monitoraggio sull'attuazione del medesimo piano, dispone: “ *Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano e' sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316*”;





Il Ministro dell'Università

e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'art. 1 comma 321 che, in tema di finanziamento, prevede: "L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323";

VISTO l'art. 1 icommi 322 e 323 che dispongono: "322. Al CNR e' concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui: a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalita' del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro e' erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321"; 323. Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR e' concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui";

VISTO il decreto ministeriale n. 123 del 24 gennaio 2022 con il quale, ai sensi del comma 316 della legge n. 234 del 2021, è stato nominato il Supervisory board;

VISTO il piano di rilancio del CNR acquisito con nota prot. n. 8943 del 30 giugno 2022, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 201 del 28 giugno 2022;

VISTO il parere positivo del Supervisory board, in riferimento al piano di organizzazione e rilancio presentato dall'ente, contenuto nel documento denominato "CNR Supervisory Board – Opinion on the Relaunch Plan of CNR";

VISTA la nota prot. n. 11891 dell' 8 luglio 2022, con cui il CNR ha trasmesso una "nota integrativa al Piano di rilancio";

VISTA la nota prot. n. 11453 del 1 settembre 2022 con la quale venivano trasmesse le osservazioni formulate dalle Amministrazioni vigilanti in merito al medesimo Piano,

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 14977 del 14 settembre 2022, con la quale il CNR ha trasmesso nuovamente il Piano di Rilancio rimodulato ai sensi della richiamata nota prot. n. 11453 del 1 settembre 2022;

RITENUTO di approvare il Piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, nei limiti delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente;





Il Ministro dell'Università

e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze, che si è espresso con nota del Capo di Gabinetto, prot. 20778 in data 23 settembre 2022, che ha trasmesso il parere del competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. 228647 in pari data, che rappresenta di non rilevare motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento di approvazione del piano di riorganizzazione e rilancio come rimodulato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, adottato con delibera n. 256/2022 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione del Piano di riorganizzazione e rilancio)

1. Il “*Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)*”, di cui all'articolo 1, comma 315 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, indicato all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante, è approvato.
2. Per le proposte di revisione della disciplina statutaria e regolamentare, presenti nel Piano di cui al comma 1 del presente articolo, restano ferme, ai fini dell'approvazione, le procedure previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 218 del 2016.

Articolo 2

(Finanziamento)

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 322 della legge n. 234 del 2021, è autorizzato il finanziamento, per l'anno 2022, della somma complessiva di 60 milioni di euro.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 321 della legge n. 234 del 2021, l'esito positivo del monitoraggio consente l'accesso all'ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.





Il Ministro dell'Università

e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 3

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio di cui all'art. 1 comma 320 della legge n. 234 del 2021, relativo all'effettiva attuazione del piano, è svolto dal Ministero dell'università e della ricerca con cadenza almeno semestrale.
2. Fermo restando la possibilità di avvalersi del supporto del *Supervisory board* il Ministero dell'università e della ricerca, utilizza le modalità operative ritenute più idonee ai fini dell'espletamento dell'attività di monitoraggio legislativamente prevista.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'organo di controllo ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Prof.ssa Maria Cristina Messa

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Prof. Daniele FRANCO

